



DOMANDA DI PROSECUZIONE VOLONTARIA DEI VERSAMENTI PER L'ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

(da inoltrare al FASDAC per il tramite dell'Associazione territoriale di appartenenza)

...I.sottoscritt...(Cognome) (Nome)

nat... a Prov. il

Abitante in Via

CAP Città Prov. Stato

Telefono Fax Codice fiscale

E-mail

DICHIARA (*)

di aver cessato il rapporto di lavoro con l'azienda
in data [] [] [] [] [] [] [] [] con indennità sostitutiva del preavviso per il periodo
dal [] [] [] [] [] [] [] [] al [] [] [] [] [] [] [] [] (cancellare in caso negativo)

di essere in aspettativa non retribuita dal [] [] [] [] [] [] [] [] al [] [] [] [] [] [] [] [] presso l'azienda:
.....

(*) Contrassegnare le caselle che interessano.

CHIEDE

di poter effettuare la prosecuzione volontaria dei versamenti per il triennio dal [] [] [] [] [] [] [] [] al [] [] [] [] [] [] [] []
ai sensi dell' art. 3 del Regolamento Fasdac.

DICHIARA

- di aver preso visione e di accettare le norme dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro che prevedono l'assistenza sanitaria integrativa erogata dal Fasdac e le loro eventuali future modificazioni;
- di aver preso visione dell'art. 27 del CCNL per i dirigenti di aziende del terziario, riportato a tergo, e di accettarlo integralmente;
- di accettare le norme vigenti del Fasdac ed in particolare quelle che disciplinano l'iscrizione, la contribuzione e le prestazioni;
- di aver preso visione degli artt. 3 e 8 del Regolamento del Fasdac, riportati a tergo del presente modulo, e di accettarli integralmente;
- di essere consapevole che l'assistenza sanitaria è subordinata alla presentazione dei documenti previsti dalla normativa del Fondo ed al regolare versamento della contribuzione, comprensiva della quota a titolo di contributo sindacale o della quota di servizio;
- di riconoscere il diritto della Confcommercio, Confetra e Manageritalia, soci del Fondo, e del Fasdac stesso, di modificare in ogni momento la normativa del Fasdac anche in relazione alle esigenze di equilibrio gestionale del Fondo stesso.

Firma ✓

.....

Ai sensi dell'art. 1341 c.c., in particolare dichiara di:

- aver preso visione e di accettare le norme dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro che prevedono l'assistenza sanitaria integrativa al Servizio Sanitario Nazionale erogata dal Fasdac e le loro eventuali future modificazioni;
- aver preso visione dell'art. 27 del CCNL per i dirigenti di aziende del terziario, riportato a tergo, e di accettarlo integralmente;
- accettare le norme vigenti del Fasdac ed in particolare quelle che disciplinano l'iscrizione, la contribuzione e le prestazioni;
- accettare quanto disposto dal Regolamento del Fasdac, all'art. 3, comma 1 (durata non inferiore al triennio); all'art. 3, comma 2 (rinnovo tacito, termini e modalità della disdetta); all'art. 3, commi 8, lettere a) e b), e 9 (iscrizione a Manageritalia e termini per la presentazione della domanda di prosecuzione volontaria); all'art. 3, comma 10 (contribuzione); all'art. 8, commi 4 e 5 (versamenti contributivi);
- riconoscere il diritto della Confcommercio, Confetra e Manageritalia, soci del Fondo, e del Fasdac stesso, di modificare in ogni momento la normativa del Fasdac anche in relazione alle esigenze di equilibrio gestionale del Fondo stesso.

Firma ✓

Data [] [] [] [] [] [] [] []

.....

Informativa ai sensi dell'art.13 del Regolamento Europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali

Per avere informazioni complete su come il Fasdac tratta i dati degli assistiti: www.fasdac.it - Privacy

PARTE RISERVATA ALL'ASSOCIAZIONE

Si attesta che il Sig
.....

iscritto all'Associazione Dirigenti dal [] [] [] [] [] [] [] []
è tutt'ora regolarmente associato.

Data [] [] [] [] [] [] [] []

Timbro e visto dell'Associazione

PARTE RISERVATA AL FASDAC

Matricola [] [] [] [] [] [] [] [] Ex-posizione [] [] [] [] [] [] [] []

Cessato il [] [] [] [] [] [] [] []

Decorrenza vol. [] [] [] [] [] [] [] []

Scadenza vol. [] [] [] [] [] [] [] []

Tipo prosecuzione volontaria [] [] [] [] [] [] [] []

Data [] [] [] [] [] [] [] []

Sigla operatore

NORME RICHIAMATE NELLA DOMANDA DI PROSECUZIONE VOLONTARIA DEI VERSAMENTI PER L'ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Art. 27 CCNL per i dirigenti di aziende del terziario (stralcio) - Assistenza sanitaria integrativa

1. A favore dei dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente contratto è previsto un Fondo di assistenza sanitaria (Fondo "Mario Besusso") integrativo del Servizio Sanitario Nazionale, finanziato mediante un contributo che a decorrere dal 1° gennaio 2007 è fissato nelle seguenti misure, riferite ad una retribuzione convenzionale annua di euro 45.940,00:
 - a) 5,50% a carico dell'azienda per ciascun dirigente in servizio, comprensivo della quota di cui all'accordo specifico a titolo di contributo sindacale o della quota di servizio;
 - b) 1,10% a carico dell'azienda e a favore della gestione dirigenti pensionati, dovuto per ciascun dirigente alle dipendenze della stessa. A decorrere dal 1° ottobre 2011, il contributo di cui alla presente lettera è fissato nella misura del 2,41% in ragione d'anno, elevato al 2,46% a decorrere dal 1° gennaio 2014. A decorrere dal 1° gennaio 2016 il contributo di cui alla presente lettera è fissato nella misura del 2,51% in ragione d'anno, elevato al 2,56% in ragione d'anno a decorrere dal 1° gennaio 2018;
 - c) 1,87% a carico del dirigente in servizio.
2. Il contributo va versato con cadenza trimestrale, per tutti i periodi in cui è dovuta la retribuzione, ivi compreso il periodo di preavviso sostituito da indennità.
3. Hanno diritto alle prestazioni del Fondo, ad esclusione dei programmi di prevenzione sanitaria riservati ai soli dirigenti in servizio ed ai pro-secutori volontari, anche i familiari del dirigente individuati dal regolamento.
4. Possono essere iscritti al Fondo, in presenza dei requisiti previsti dal regolamento, i dirigenti titolari di pensione a carico di forme di previdenza obbligatoria, i superstiti beneficiari di pensione di reversibilità o indiretta INPS (o di altre forme obbligatorie sostitutive, esclusive o esonerative), nonché i dirigenti che intendano proseguire volontariamente l'iscrizione in caso di sospensione o cessazione del rapporto di lavoro.
5. La contribuzione a carico del prosecutore volontario è pari alla somma degli importi dovuti al Fondo dal dirigente in attività e dall'azienda.
6. A decorrere dal 1° gennaio 2002 la contribuzione annua a carico dei dirigenti pensionati è fissata in euro 877,98. A decorrere dal 1° ottobre 2011, la contribuzione annua a carico dei dirigenti pensionati è fissata in euro 1.985,13, elevata a 2.008,10 euro a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 2.032,00 euro a decorrere dal 1° gennaio 2016 ed a 2.054,00 euro a decorrere dal 1° gennaio 2018. Tale importo è soggetto a rivalutazione tenendo conto anche delle esigenze di equilibrio tecnico del Fondo.
7. A decorrere dal 1° luglio 2004, si stabilisce l'introduzione di un contributo a carico dei superstiti che beneficiano dell'assistenza sanitaria ai sensi del regolamento del Fondo, pari al 60% - con gli opportuni arrotondamenti - di quello previsto a carico dei dirigenti pensionati.
8. Il Fondo di Assistenza Sanitaria per i dirigenti di aziende commerciali e di trasporto e di spedizione "Mario Besusso" è disciplinato da un apposito statuto e regolamento, concordato fra le parti che hanno stipulato il presente contratto.
9. La gestione del Fondo è affidata ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali stipulanti che la eserciteranno congiuntamente in seno agli organi di amministrazione del Fondo stesso.
10. Le parti, preso atto che l'andamento del piano di riordino del FASDAC sta proseguendo nel rispetto degli obiettivi, confermano i contenuti di cui all'allegato 2 dell'accordo del 27 settembre 2011 (all.E del ccnl del 31 luglio 2013). La parti confermano, altresì, che l'adeguamento del 2% si applica al contributo di solidarietà di cui al 1° comma, lett.b) del presente articolo ed analogamente ad una quota pari ad euro 1.130,12, come rivalutata nei successivi adeguamenti, posta a carico dei pensionati diretti. Nella vigenza del presente rinnovo tale adeguamento del 2% si applica per l'anno 2016, nonché di un ulteriore 2% per l'anno 2018 su una quota pari ad euro 1.153,09, come rivalutata nel 2016.

(.....)

Art. 3 Regolamento Fasdac – Prosecuratori Volontari

1. Il dirigente che abbia cessato il rapporto di impiego o si trovi in aspettativa, in possesso del requisito di almeno 1 anno di contribuzione continuativa in costanza di qualifica nel periodo immediatamente precedente la domanda di prosecuzione ai sensi del presente articolo, può richiedere la prosecuzione volontaria della contribuzione al Fondo per una durata non inferiore al triennio. L'iscrizione ai sensi del presente articolo decorre dal giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o dall'inizio dell'aspettativa.
2. Il triennio si intende tacitamente rinnovato salva disdetta formalizzata con lettera raccomandata r/r, spedita entro i 30 giorni precedenti la scadenza del medesimo.
3. L'eventuale disdetta comporta la decadenza del diritto a riproporre la domanda di prosecuzione volontaria fino al nuovo conseguimento dei requisiti di cui al comma 1.
4. L'obbligo del versamento contributivo sino al termine del triennio viene meno qualora nei confronti del prosecutore volontario intervenga uno dei seguenti eventi:
 - a) conseguimento dei requisiti per l'assistenza quale dirigente pensionato, ai sensi dell'art. 2 del presente Regolamento;
 - b) nuovo rapporto di lavoro dipendente con contratto che preveda il Fasdac quale ente gerente l'assistenza sanitaria;
 - c) nuovo rapporto di lavoro dipendente per il quale sia previsto un Fondo contrattuale o aziendale di assistenza sanitaria integrativa.
5. La previsione di cui alla precedente lettera c) dovrà essere debitamente comprovata e documentata.
6. Il Comitato Esecutivo potrà esprimersi in merito ad eventuali situazioni particolari non previste dal precedente comma con decisioni assunte all'unanimità.
7. I periodi coperti da contribuzione volontaria concorrono alla maturazione dei requisiti validi per l'assistenza di cui al precedente art. 2.
8. Al momento della domanda per la prosecuzione volontaria e per tutta la durata dell'iscrizione in tale veste occorre che il dirigente:
 - a) sia iscritto ad una Associazione territoriale aderente a Manageritalia e lo sia stato per un periodo pari al requisito contributivo necessario per l'ottenimento della prosecuzione volontaria;
 - b) inoltri la domanda per il tramite dell'Associazione territoriale aderente a Manageritalia, entro il termine massimo di 6 mesi dalla data in cui sono cessati i requisiti utili all'iscrizione al Fondo.
9. Per le ipotesi di rinnovo tacito del triennio di prosecuzione volontaria, ai sensi del comma 2 del presente articolo, occorre che il dirigente mantenga l'iscrizione all'Associazione territoriale aderente a Manageritalia.
10. Il contributo dovuto è pari all'importo integrale della contribuzione fissata dalle disposizioni contrattuali, costituito dalla quota a carico dell'azienda e da quella a carico del dirigente e sarà versato senza soluzione di continuità dall'ultimo versamento contributivo.
11. In caso di prosecuzione volontaria le prestazioni del Fondo sono estese al coniuge, o convivente more uxorio, ed ai familiari secondo le norme e le modalità di cui all'articolo 1, fermo restando il disposto di cui ai successivi articoli 13 (presentazione ed istruzione delle richieste di rimborso tramite le Associazioni) e 15 (accoglimento delle richieste di rimborso).
12. È in facoltà del Comitato Esecutivo ammettere alla prosecuzione volontaria ed al rinnovo della stessa ulteriori casi non previsti dai commi precedenti e degni di particolare tutela.
13. Ai fini dell'equilibrio economico delle singole categorie di iscritti, l'assistenza ai prosecutori volontari, pure non costituendo separata gestione, sarà tenuta in distinta evidenza amministrativa, contabile e attuariale.

Art. 8 Regolamento Fasdac (stralcio) – Versamenti contributivi

(.....)

4. Per le ipotesi di contribuzione volontaria ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento il versamento dovrà essere effettuato entro il decimo giorno dalla data di inizio del trimestre di competenza.
5. Tutti i versamenti devono essere eseguiti nei termini e con le modalità stabilite dal Consiglio di Gestione del Fondo.

Firma ✓